



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente

Oggetto Pubblica selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010 (RTT), riservata ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis della L. 240/2010, presso l'Università degli Studi di Trieste – SSD BIOS-11/A – *Farmacologia*

LA RETTRICE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e richiamati i principi di legalità, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e quelli previsti dall'ordinamento comunitario;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 24, che disciplina i contratti di ricercatore a tempo determinato “*tenure track*” (RTT);

Visto in particolare il comma 1-bis dell'art. 24 della L. 240/2010, in merito alla riserva per i candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Ateneo;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo Unico sulla documentazione amministrativa”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Visti il Regolamento n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

Considerati i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee 11 marzo 2005, n. 251;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”, nonché il regolamento attuativo emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, recante i “Criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010”;

Visto il Decreto Ministeriale 10 maggio 2023, n. 456, “Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Vista la legge 7 agosto 2012, n. 135, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” e, in particolare, l'articolo 4, comma 3,



- con il quale sono state apportate modificazioni e integrazioni all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2024, n. 639, recante la determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, entrato in vigore il 09/05/2024;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 1658 del 21/10/2024, recante i nuovi criteri per la disciplina della valutazione dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia;
- Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Trieste;
- Richiamato il "Codice Etico e di Comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste;
- Richiamato il "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- Richiamato il "Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali dei professori e ricercatori";
- Premesso che il Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo espresso dal Senato Accademico, ha approvato, con delibera del 28 giugno 2024, tra le altre, la proposta di fabbisogno di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, formulata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, per il SSD BIOS-11/A – *Farmacologia*;
- Premesso che, con decreto rettorale n. 943 del 29/07/2024, All. A.4, è stata bandita la procedura selettiva per la predetta posizione;
- Premesso che la procedura di selezione di cui al punto precedente si è conclusa a fine ottobre 2024 (decreto rettorale n. 1348 del 30/10/2024 di approvazione degli atti) e, successivamente, il Dipartimento interessato ha proposto la chiamata del/la candidato/a risultato/a vincitore/trice;
- Preso atto della successiva rinuncia comunicata dal/la vincitore/trice;
- Premesso che il Consiglio del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute, nella seduta del giorno 11 settembre 2025, preso atto di detta rinuncia, ha valutato la necessità di proporre una nuova richiesta di copertura per la medesima posizione;
- Premesso che con delibera del 24 settembre 2025 il Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo espresso dal Senato Accademico, ha dunque approvato la nuova richiesta di copertura formulata dal predetto Dipartimento per un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della L. n. 240/2010, riservata ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo, nel SSD BIOS-11/A – *Farmacologia*;
- Richiamato il Piano di Uguaglianza di Genere 2022-2024 dell'Università degli Studi di Trieste, e in particolare l'Obiettivo I.8 *Promozione di regole di assunzione e di carriera per garantire uguaglianza di genere*, nelle more del relativo aggiornamento per il triennio 2025-2027;
- Dato atto che la richiesta di copertura formulata dal predetto Dipartimento contiene quanto previsto dall'art. 3 – *Richiesta di indizione della procedura selettiva* del "Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato" cit.;
- Ritenuto di avviare la procedura selettiva per il reclutamento della/del predetta/o ricercatrice/tore al fine di garantirne la presa di servizio nei tempi previsti, ovvero al 1° marzo 2026, fatta salva in ogni caso la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, in sede di chiamata, una diversa data di decorrenza del



contratto, in relazione alle specifiche esigenze dell'Ateneo determinate al momento della chiamata stessa,

D E C R E T A

Articolo 1

Indizione della procedura selettiva

1. È indetta la procedura selettiva per il reclutamento di **un/una ricercatore/ricercatrice** con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, **di cui all'allegato A**, che costituisce parte integrante del presente bando.

Articolo 2

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva

1. Sono ammessi/e a partecipare alle procedure selettive i/le candidati/e in possesso di entrambi i seguenti **requisiti**:

1. titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica;
2. ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis, della L. 240/2010, candidati che, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Trieste.

2. Qualora il titolo di ammissione sia stato **conseguito all'estero**, il candidato/a dovrà attestarne il riconoscimento ai sensi della normativa vigente, indicando gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano.

In caso di mancata adozione del provvedimento di riconoscimento entro la data di presentazione della domanda, il candidato/a dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione del titolo e sarà ammesso al concorso con riserva.

In caso di ammissione con riserva, il provvedimento di riconoscimento del titolo di studio costituirà presupposto ai fini del favorevole scioglimento della riserva stessa.

Ove il provvedimento di riconoscimento non sia presentato nei termini previsti dall'Ateneo, il candidato sarà escluso dalla procedura e, nel caso si tratti del vincitore, verrà designato vincitore il candidato collocatosi in posizione immediatamente successiva in graduatoria.

3. **Non sono ammessi** alle procedure selettive:

- coloro che siano stati già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (RTT);
- coloro che hanno usufruito dei contratti di cui agli artt. 22 (*contratti di ricerca*), 22-bis (*incarichi post-doc*), 22-ter (*incarichi di ricerca*) e 24 (RTT) della L. 240/2010, per un periodo che complessivamente supera gli undici anni, anche non consecutivi;
- coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;



- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.

4. Salvo quanto previsto al comma 2 (titoli di ammissione conseguiti all'estero), i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con decreto motivato del Rettore, comunicato all'interessato/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all'indirizzo PEC indicato dal candidato stesso.

Articolo 3

Domanda di ammissione – Modalità e termini di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/units>

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

2. L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione.

3. La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere prodotta entro il termine perentorio di **trenta giorni**, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale.

4. La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti secondo quanto indicato nella procedura telematica e deve essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità *bozza*, al fine di consentirne il successivo perfezionamento e invio. In caso di necessità, entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne una nuova.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

La procedura di compilazione e l'invio telematico dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23:59 del giorno di scadenza del bando. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un **numero identificativo** che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

In caso di accesso al sistema tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), non sarà richiesta la **firma** della domanda. Se l'accesso non avviene tramite SPID, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando *smart card*, *token usb* o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su pc oppure un portale



web per la firma remota resi disponibili dal certificatore. Chi dispone di una *smart card* o di un *token usb* di firma digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di firma digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di firme digitali remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio pc il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della firma digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio computer il file pdf generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre la firma autografa leggibile sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento dovrà essere scansionato e caricato in formato pdf sulla piattaforma PICA unitamente al pdf di un valido documento di riconoscimento.

5. Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà **dichiarare** sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
- b. le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico, l'indirizzo *e-mail* e l'eventuale indirizzo PEC. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata a questo Ateneo;
- c. il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto o le motivazioni della mancata iscrizione;
- d. di godere/non godere dei diritti politici in Italia o, se cittadino straniero, nello Stato di provenienza;
- e. il possesso del diploma di dottore di ricerca o titolo accademico equivalente, nonché la data di conseguimento del titolo stesso, l'Università sede amministrativa del corso di dottorato e relativo ciclo, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Nel caso di titolo accademico conseguito presso un'Università straniera, indicare l'eventuale provvedimento di riconoscimento o dichiarare che provvederà a richiedere l'equiparazione del titolo;
- f. di aver preso visione del bando e di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dallo stesso alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
- g. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al dipartimento che effettua la richiesta di indizione della procedura selettiva, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- h. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o licenziato per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;



- i. di non essere stato già assunto a tempo indeterminato come professore universitario di prima o di seconda fascia o come ricercatore, ancorché cessato dal servizio, nonché di non aver già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - j. di non aver fruito dei contratti di cui agli artt. 22 (contratti di ricerca), 22-bis (incarichi post-doc), 22-ter (incarichi di ricerca) e 24 (RTT) della L. 240/2010, per un periodo che complessivamente supera gli undici anni, anche non consecutivi;
 - k. di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali;
 - l. di avere eventualmente necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento della discussione pubblica.
6. Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/units>.
7. L'Università degli Studi di Trieste non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui si verificano eventuali problemi tecnici relativi alla procedura telematica.
8. **Informazioni** sul bando potranno essere chieste esclusivamente al seguente indirizzo *e-mail*: **concorsidoc@amm.units.it**.

Articolo 4

Modalità di presentazione dei titoli e delle pubblicazioni

1. Nella domanda di ammissione il/la candidato/a **dichiara** i titoli ritenuti utili ai fini della procedura selettiva ed elenca e rende disponibili in formato PDF le pubblicazioni da sottoporre a valutazione.
2. Alla domanda il candidato **allega** esclusivamente in formato PDF:
 - a) il *curriculum* sottoscritto della propria complessiva attività scientifica e didattica (redatto in lingua italiana o in lingua inglese), analiticamente dettagliata e completo di tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione secondo i criteri previsti dal [decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243](#)
 - b) le pubblicazioni da sottoporre alla valutazione della Commissione;
 - c) eventuale tesi di dottorato;
 - d) eventuale ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione del *curriculum* e dei titoli.
3. I cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea attestano la conformità all'originale della predetta documentazione mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, contrassegnando il campo "Dichiarazione di responsabilità" nella domanda di partecipazione.
4. I candidati cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina della immigrazione e la condizione dello straniero, nonché nei casi in cui la produzione di dette dichiarazioni avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del candidato.
I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero. Tali documenti vanno legalizzati dalle rappresentanze



diplomatiche o consolari italiane all'estero nonché, qualora redatti in lingua straniera, devono recare una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei **controlli sulla veridicità** del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, ai sensi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

5. Le **pubblicazioni** scientifiche redatte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

La suddetta traduzione non è richiesta qualora le pubblicazioni siano redatte in una delle lingue veicolari (inglese, francese) nonché nei casi in cui la procedura selettiva riguardi un settore linguistico e le pubblicazioni siano redatte nella lingua oggetto di valutazione.

Per le pubblicazioni stampate all'estero devono risultare la data e il luogo di pubblicazione oppure il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni stampate in Italia devono essere rispettati gli adempimenti previsti dalla legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento di attuazione adottato con il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252.

Qualora il candidato presenti un numero di pubblicazioni scientifiche superiore a quello massimo previsto all'Allegato A parte integrante del Bando, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione solamente quelle caricate nell'apposita sezione in ordine cronologico.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati presso questa o altre Amministrazioni.

Articolo 5

Commissione giudicatrice

1. Scaduti i termini per la presentazione delle domande, il Consiglio dei Dipartimenti interessati designa i componenti della commissione giudicatrice, secondo quanto previsto dalle [norme regolamentari in merito dell'Ateneo](#).

2. La **nomina** della commissione giudicatrice è disposta con decreto del Rettore e sarà pubblicata all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato.

3. Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più commissari, nei casi previsti dalla legge, devono essere proposte dai candidati al Rettore.

4. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

5. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina delle commissioni non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.

Articolo 6

Procedura selettiva – Convocazione dei candidati ammessi

1. La procedura selettiva assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità, anche telematica, degli atti concorsuali.

2. La procedura selettiva si svolge secondo le seguenti **modalità**:



- a) valutazione preliminare dei/delle candidati/e, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul *curriculum* e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato (qualora ricompresa nel numero massimo di pubblicazioni previsto), secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con il [decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243](#);
- b) ammissione, a seguito della valutazione preliminare, dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica;
- c) attribuzione, a seguito della summenzionata discussione pubblica e secondo i medesimi parametri di cui alla precedente lett. a), di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentati dai/dalle candidati/e ammessi.

La padronanza della lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove richieste, saranno accertate dalla commissione giudicatrice contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. Nella prima riunione la commissione giudicatrice:

- specifica i **criteri** e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione preliminare dei candidati e la successiva valutazione per l'attribuzione dei punteggi (in centesimi) ai titoli (tra un minimo di 30 ed un massimo di 50) e alla produzione scientifica presentati (tra un minimo di 50 ed un massimo di 70);
- individua la data e la modalità della **discussione pubblica**.

La data della discussione pubblica, l'ora e la modalità in cui essa si svolgerà, saranno pubblicate all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato almeno quindici giorni prima dello svolgimento della discussione medesima.

4. All'esito della valutazione preliminare effettuata dalla Commissione, **gli identificativi** (ID domanda PICA) dei candidati ammessi alla discussione pubblica saranno resi noti mediante successiva comunicazione, anch'essa pubblicata all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato, almeno 5 giorni prima rispetto alla data fissata per la discussione medesima.

La pubblicazione on-line delle date fissate per la discussione pubblica, e la successiva convocazione dei/delle candidati/e ammessi, hanno valore di comunicazioni ufficiali agli interessati. Non sono pertanto previste comunicazioni personali.

5. I/le candidati/e con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che necessitano di misure compensative per lo svolgimento del colloquio, e le candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dalla commissione a causa dello stato di gravidanza o allattamento, contattano l'Ufficio Concorsi del Personale docente al fine di attestare la condizione e concordare le misure e le variazioni necessarie.

6. Ogni eventuale variazione e/o integrazione al predetto calendario verrà comunicata agli interessati/e sempre mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato, nonché mediante comunicazione all'indirizzo *e-mail* indicato dal/la candidato/a all'atto della domanda di ammissione.

7. Qualora previsto, i/le candidati/e convocati sosterranno la discussione pubblica in videoconferenza, tramite l'utilizzo della piattaforma indicata nell'Avviso di convocazione esposto



all'[Albo di Ateneo](#) e sul [sito web di Ateneo](#) riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato.

In tal caso, nel giorno ed ora previsti, i candidati convocati garantiranno contestualmente la reperibilità anche attraverso il numero di telefono e l'indirizzo *e-mail* indicato nella domanda di partecipazione, al fine di permettere eventuali comunicazioni da parte della Commissione giudicatrice in caso di necessità e/o di malfunzionamento del collegamento telematico.

8. Prima che il colloquio inizi, i candidati dovranno identificarsi, mostrando un documento di identità o un documento di riconoscimento equivalente in corso di validità.

Sono esclusi dal concorso i candidati che, a seconda dei casi, non si presentino o non si colleghino alla piattaforma tramite l'apposito *link*, nel giorno o nell'orario stabilito e che non esibiscano un valido documento di riconoscimento.

L'Università degli Studi di Trieste declina qualsiasi responsabilità nel caso in cui problemi di carattere tecnico, imputabili all'interessato, impediscano il regolare svolgimento della discussione pubblica in videoconferenza.

9. Al termine dei lavori la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, predispone la **graduatoria** dei candidati e indica il/la vincitore della procedura selettiva.

10. Gli **atti della commissione giudicatrice** sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, di cui sono parte integrante:

- i giudizi espressi su ciascun candidato/a all'esito della valutazione preliminare di cui al comma 2 lettera a);
- i punteggi attribuiti ai candidati all'esito della discussione pubblica, secondo quanto previsto dal comma 2 lettera c);
- il giudizio relativo all'accertamento dell'adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché l'adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, ove previste dal bando.

11. Gli atti della commissione giudicatrice sono approvati con decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna dei verbali da parte della Commissione all'Ufficio competente. Del decreto di approvazione degli atti concorsuali viene data pubblicità all'Albo di Ateneo e sul sito web di Ateneo riservato alle procedure selettive di ricercatori a tempo determinato. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale a tutti gli interessati.

Articolo 7

Proposta di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto l'emanazione del bando, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento rettorale di approvazione degli atti, propone la chiamata del/la candidato/a risultato vincitore della procedura selettiva con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia.

2. La proposta di chiamata viene approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, acquisito il parere del Senato Accademico.

3. La **graduatoria** dei candidati rimane vigente per un termine di due anni dalla data di pubblicazione e può essere ulteriormente utilizzata in caso di mancato riconoscimento del titolo estero, oppure in caso di rinuncia da parte del vincitore o nelle ipotesi di recesso o risoluzione del contratto, o per



sopraggiunte esigenze nel medesimo settore e per le stesse specifiche funzioni. Nei predetti casi, il termine di cui all'art. 8, comma 4, decorre dall'atto che attesta il verificarsi della condizione.

Articolo 8

Stipulazione del contratto e disciplina del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si instaura tra l'Università degli Studi di Trieste e il vincitore della procedura selettiva mediante la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della tipologia prevista dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

2. Il predetto contratto ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile.

3. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per ciascun anno accademico è quello previsto dal [Regolamento relativo ai compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori](#).

Il/la vincitore della procedura selettiva sarà invitato a sottoscrivere il contratto secondo le modalità indicate dall'[Ufficio Carriere del Personale docente](#) (docnruolo@amm.units.it) e lo stesso sarà **stipulato** entro il termine di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

4. Il contratto decorre dal giorno dell'effettiva presa di servizio, che deve essere attestata dal Direttore del Dipartimento interessato. Salvo il caso di differimento per giustificato e comprovato motivo dichiarato dall'interessato/a e avallato dalla controfirma del Direttore del Dipartimento, se il ricercatore non assume servizio alla data indicata nel contratto, questo si intende risolto di diritto.

5. La titolarità del contratto di lavoro non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

6. Per gli aspetti normativi non disciplinati dal bando, si applicano al rapporto di lavoro con il ricercatore, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile, le norme vigenti in materia di lavoro dipendente, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, lo Statuto e i Regolamenti dell'Università degli Studi di Trieste. Il/la ricercatore, nello svolgimento delle sue funzioni, deve attenersi alle disposizioni di carattere organizzativo vigenti nel Dipartimento di appartenenza. Salvo diverso esplicito riferimento, ai contratti di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. n. 240/2010 (RTT), si applicano le disposizioni regolamentari previste dall'Ateneo per i contratti ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. b) della L. n. 240/2010 - nel testo previgente la L. n. 79/2022 (RTDb).

7. Il/la ricercatore redige annualmente una **relazione** sull'attività svolta, che viene valutata dal Consiglio del Dipartimento di appartenenza. Il Direttore del Dipartimento interessato, qualora riscontri inadempienze in merito all'esecuzione del contratto, sentito il/la ricercatore e previa deliberazione del Consiglio, ne informa il Rettore per le determinazioni del caso.

8. Il **trattamento economico** annuo lordo spettante ai titolari dei contratti stipulati a seguito delle selezioni in oggetto è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.

Il predetto trattamento, comprensivo dell'importo stipendiale e della rata di tredicesima mensilità, si intende calcolato al lordo di tutte le trattenute fiscali e di tutti i contributi previdenziali e assistenziali posti a carico del lavoratore dalla legislazione italiana vigente.

Lo stipendio viene erogato in rate mensili. Alla conclusione del contratto viene erogato il trattamento di fine rapporto previsto dalla normativa vigente. Le trattenute fiscali e contributive sono operate d'ufficio alla fonte.



9. I rimborsi delle spese sostenute per le missioni connesse allo svolgimento dell'attività di ricerca sono erogati secondo le norme del regolamento missioni dell'Ateneo.

10. L'Università degli Studi di Trieste provvede alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e alla responsabilità civile.

11. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta (secondo quanto previsto dal [D.M. 1658/2024](#)), su istanza dell'interessato/a, il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

12. Ai titolari del contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento quale professore associato, un periodo di servizio pari a:

- 3 anni, se sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lett. a), della L. n. 240/2010 (testo previgente L. n. 79/2022); in questo caso la valutazione avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio;

- 2 anni, se sono stati, per un periodo non inferiore a tre anni, titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della L. n. 240/2010 (testo previgente L. n. 79/2022).

13. All'esito della procedura di valutazione, con proprio decreto, il Rettore accerta la regolarità degli atti della commissione giudicatrice e, in caso di esito positivo della valutazione, provvede a inquadrare il titolare del contratto nel ruolo dei professori associati alla data prevista nella delibera di approvazione della copertura del posto da parte del Consiglio di Amministrazione. In caso di esito negativo della valutazione sarà possibile presentare nuova istanza decorso almeno un anno dall'esito negativo dell'ultima valutazione, fino a tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.

Articolo 9 Incompatibilità

1. Il contratto di lavoro subordinato stipulato con il ricercatore a tempo determinato **non è cumulabile**:

- a) con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio e di ricerca a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- b) con la frequenza della scuola di specializzazione;
- c) con titolarità di contratti di ricerca, anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;
- d) con la titolarità di assegni di ricerca;
- e) con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati.

2. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo, nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Il regime degli incarichi extraistituzionali e delle incompatibilità dei ricercatori è disciplinato dalle leggi e dai Regolamenti vigenti in materia.

Articolo 10 Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine finale previsto dal contratto o dal recesso di una delle parti, nel caso in cui si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto medesimo. In particolare, in caso di annullamento, totale o parziale, degli



atti della procedura selettiva da parte dell'autorità giudiziaria, l'Ateneo accerta e dichiara l'assenza di un valido vincolo contrattuale, in ragione della nullità del rapporto.

2. L'Università può, altresì, recedere dal contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Codice etico e di comportamento" dell'Università degli Studi di Trieste.

Il/la ricercatore può recedere dal contratto prima della scadenza del termine finale, dandone comunicazione alla controparte con almeno trenta giorni di preavviso. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il ricercatore è tenuto a corrispondere all'Ateneo, a titolo di penale, una somma pari all'ammontare del trattamento economico rapportato al periodo di mancato preavviso.

3. La penale potrà essere esclusa qualora il ricercatore receda per:

- a) opzione dell'interessato per l'ufficio di professore universitario di ruolo;
- b) assunzione presso altro ente pubblico o privato, purché l'interessato dimostri di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso;
- c) gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall'interessato sotto la propria responsabilità.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali e responsabile del procedimento amministrativo

1. Il "Titolare del trattamento" è l'Università degli Studi di Trieste, con sede in piazzale Europa n. 1 a Trieste.

2. Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti in fase di adesione del servizio e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato esclusivamente a:

- svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire l'accesso al servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA);
- adempimento degli obblighi di legge e contrattuali;
- adempimento di specifiche richieste dell'interessato prima della conclusione del Contratto;
- gestione di eventuali reclami e/o contenziosi; prevenzione/repressione di frodi e di qualsiasi attività illecita.

3. Il "Responsabile del trattamento designato" è il Cineca Consorzio Interuniversitario, quale fornitore del servizio Piattaforma Integrata Concorsi Atenei (PICA), con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).

4. Si precisa che con riferimento ai dati personali conferiti, il/la candidato/a è detentore dei seguenti diritti:

1. di accesso ai suoi dati personali;
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. di opporsi al trattamento;
4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del regolamento UE 2016/679;
5. di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali).

5. Per esercitare i diritti sopra riportanti il/la candidato/a potrà rivolgersi al titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ateneo@pec.units.it.

6. Il titolare del trattamento è tenuto a fornire una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre mesi in caso di particolare complessità della richiesta.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

**Area Risorse Umane
Settore Personale Docente
Ufficio Concorsi del Personale docente**

7. Ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Ufficio Concorsi del Personale docente dell'Università degli Studi di Trieste.

La Rettrice
f.to Prof.ssa Donata Vianelli



Allegato A

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute

Pubblica selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell'art. 24 della L. 240/2010 (RTT) – riservata ai sensi dell'art. 24, comma 1-bis della L. 240/2010

Area 05 - Scienze biologiche

Gruppo scientifico-disciplinare: 05/BIOS-11 – *Farmacologia*

Settore scientifico-disciplinare: BIOS-11/A – *Farmacologia*

Tipologia di impegno didattico: II/La ricercatore/trice sarà tenuto/a a svolgere la propria attività didattica nel settore scientifico disciplinare BIOS-11/A – Farmacologia nei CdS esennali, magistrali e triennali del DSM, Dottorato di ricerca e nelle Scuole di Specializzazione in cui tale settore sia richiesto.

Tipologia di impegno scientifico: II/La ricercatore/trice sarà chiamato/a a svolgere attività di ricerca nello specifico settore della Farmacologia e, in particolare, si occuperà dell'ideazione, progettazione, svolgimento e coordinamento di progetti di ricerca farmacologica in tutti i contesti multidisciplinari in cui il suo apporto sia richiesto.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 15 (quindici)

Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza: inglese;
Accertamento della adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri.

Regime di impegno: tempo pieno.